

Allegato "A" al n. 73248/34918 Repertorio

Statuto

Fondazione di partecipazione

Articolo 1 - Costituzione - Sede

È costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia, la Fondazione denominata "**FONDAZIONE ENERGIA BENE COMUNE - TREVIGLIO**", con sede legale in Treviglio. La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le attività della Fondazione saranno svolte in via esclusiva all'interno del territorio della Regione Lombardia, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 199/21 e dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione ARERA 15/2024/R/eel.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi e Attività

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui opera.

Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire, in Lombardia, una o più configurazioni di autoconsumo diffuso nella forma di comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. 162/2019 e del D.Lgs. n. 199/2021, nonché delle relative disposizioni attuative, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale della Fondazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, del D.Lgs. n. 199/2021 nonché delle relative disposizioni attuative, tra cui il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 (la "Quota Eccedentaria"), è destinato ai

soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare, condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARE-RA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti. A tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;
- realizzare progetti di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili a favore dei propri membri o di soggetti terzi che si trovino in condizioni di povertà energetica;
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizz-

zazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera la Fondazione.

La Fondazione è autonoma e la partecipazione ad essa è aperta e volontaria, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

La Fondazione è effettivamente composta dai membri persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

I Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti, con l'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD (Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso, allegato alla delibera 727/2022 emanato da ARERA (L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in merito ai meccanismi di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata), individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D.Lgs. 199/2021.

Pertanto, la Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii.

La Fondazione, tramite il Consiglio di Amministrazione, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri partecipanti alla Fondazione, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo

sia delegato ad un soggetto diverso dalla Fondazione.

La Fondazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di "CER" e del presente statuto, ferma la separazione patrimoniale tra la Fondazione e i soci Fondatori, potrà compiere erogazioni in favore di Enti Filantropici appartenenti alla Comunità Territoriale di riferimento per il sostegno delle attività di interesse generale o di persone svantaggiate.

Articolo 3 - Attività diverse strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;
- realizzare programmi che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle attività di cui ai all'articolo 2 del presente statuto;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguitamento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- supportare l'attività di ricerca nel settore delle energie rinnovabili, nonché svolgere attività di supporto allo sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita, anche mediante collaborazione e/o supporto ad altri enti, pubblici o privati;

- svolgere ogni altro servizio o attività idonei ovvero di supporto al perseguitamento delle finalità istituzionali.

In via sussidiaria e strumentale la Fondazione può svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale e immobiliare necessaria per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali, fermo restando che non potranno essere svolte dalla Fondazione tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eventualmente detenuti dalla Comunità in qualità di produttore e in eccedenza rispetto all'energia condivisa, la Fondazione può concludere accordi con grossisti e trader.

La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020, dell'art. 16-bis del DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Tenuto conto degli scopi della Fondazione, ogni forma di trasferimento dei benefici ai membri dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguitamento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguitamento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di gestione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compresi eventuali contributi e incentivi.

Le risorse (con tale termine deve intendersi il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, salvo la specifica destinazione dei fondi sociali di Configurazione.

Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice Civile e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione.

Gli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. saranno destinati dai membri prioritariamente alla copertura dei costi di gestione della Fondazione e saranno utilizzati secondo quanto previsto da appositi regolamenti adottati per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento (il "Regolamento di Configurazione"), fermo restando che la Quota Eccedentaria dovrà essere destinata a uno specifico fondo sociale, istituito per ciascuna Configurazione per realizzare progetti di finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, ovvero sarà in ogni caso destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese, secondo quanto previsto nei Regolamenti di Configurazione.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre dell'anno precedente il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili. In particolare, dovranno essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate durante la vita della Fondazione stessa, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori gli Enti:

- . COMUNE DI TREVIGLIO;
- . FONDAZIONE CASSA RURALE DI TREVIGLIO - ENTE FILANTROPICO;
- . SECO Società Edificatrice di Case Operaie di Treviglio Soc. Coop.

Articolo 10 - Fondatori

Possono divenire "Fondatori" i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 e il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, che condividono le finalità della Fondazione e che contribuiscono al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile dei Fondatori Promotori adottata con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

Art. 11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione anche mediante la produzione o il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la

Comunità, ovvero mediante contributi in denaro o con l'attribuzione di beni o attività.

Possono far parte della Fondazione, in qualità di Partecipanti, tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi e il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, per essere membri della comunità energetica.

I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottato.

L'ammissione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione alla Fondazione e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione della comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri.

Nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, il Collegio dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare e la periodicità della quota che i partecipanti devono versare.

Art. 12 - Diritti e doveri

La partecipazione alla Fondazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. MASE 7.12.2023, n. 414 e le dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente.

Il Consiglio d'Amministrazione determinerà con regolamento la suddivisione e raggruppamento dei Fondatori, dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti in ragione della partecipazione alle diverse configurazioni costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative (c.d. "Configurazioni"). Fermo restando che i Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti possono appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione, nel caso in cui i membri siano titolari di

più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, al momento dell'adesione potrà essere indicata la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione.

All'atto della richiesta di adesione, i Fondatori dovranno:

- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare esplicito mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D.Lgs. 199/2021;
- dichiarare di accettare le norme del presente Statuto e i regolamenti adottati.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

La maggioranza dei Fondatori Promotori decide, con deliberazione assunta a maggioranza per teste, l'esclusione di Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 10 e 11;
- morte, estinzione, assoggettamento a procedure concorsuali.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente della Fondazione e con effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Possono tuttavia recedere dalla stessa Fondazione con effetto dall'esercizio successivo a quello in cui viene esercitato il recesso.

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Fondatori;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico (facoltativo);
- i Comitati di Configurazione;
- l'Organo di Controllo e Revisore Legale.

Possono essere nominati membri degli organi della Fondazione i soggetti che abbiano i requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e che siano in possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale possono percepire compensi, purché tali compensi siano proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, nei limiti delle disponibilità della Fondazione.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, incluso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente con l'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

- due membri dall'Assemblea dei Partecipanti;
- i restanti tre membri dal Collegio dei Fondatori.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

In caso di revoca o dimissioni il soggetto che ha nominato il membro dimissionario o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- approvare i regolamenti della Fondazione, in particolare i Regolamenti di Configurazione, come definiti all'art. 6, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento;
- deliberare in merito alla destinazione degli importi versati nel fondo sociale per ciascuna Configurazione, previo parere vincolante relativo del Comitato di Configurazione, nel rispetto del Regolamento di Configurazione di riferimento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dei Fondatori, fermo restando che il fondo sociale dovrà essere destinato a realizzare progetti con finalità sociali sui territori della Configurazione;
- assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui al D.M. MASE 07/12/2023, n. 414, anche attraverso il referente;
- delegare la funzione di referente che spetta alla Fondazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per il servizio per l'autoconsumo diffuso, nei termini e con le modalità previste dalla Delibera ARERA 727/2022, dell'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e delle Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, previo parere vincolante dei Comitati di Configurazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, un Vice Presidente;

- istituire i comitati tecnici di progetto all'interno del Comitato Scientifico;
- definire mediante regolamento le Configurazioni in cui sono suddivisi i membri, ai sensi dell'art. 12;
- istituire i Comitati di Configurazione, per ciascuna Configurazione ai sensi dell'art. 20;
- deliberare sull'ammissione dei Partecipanti;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del Collegio dei Fondatori, circa lo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione e la fusione nonché le modifiche al presente statuto;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori Promotori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate acquisita la decisione favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori e dei Fondatori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 16 – Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori e dai Fondatori Promotori.

Il Collegio dei Fondatori:

- stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nel rispetto degli scopi della Fondazione di cui all'art. 2;
- nomina tre membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei restanti due membri la cui nomina è riservata all'Assemblea;
- nomina il Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- nomina tre membri del Comitato Scientifico;
- nomina l'Organo di Controllo, se monocratico, o due membri se collegiale e, se necessario, il Revisore Legale;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce le linee di indirizzo per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata) e della Quota Eccedentaria;
- fornisce parere obbligatorio, ma non vincolante, circa le seguenti delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione: sullo scioglimento della Fondazione, sulla nomina dei liquidatori, sulla devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione e fusione della Fondazione nonché sulle modifiche del presente Statuto;
- esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione;
- si pronuncia sul ricorso presentato avverso la decisione del Consiglio di Amministrazione di non ammettere il richiedente quale Partecipante della Fondazione.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Collegio, senza obblighi di forma. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'a-

dunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E' ammessa la riunione totalitaria.

Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza della maggioranza, rispettivamente, dei Fondatori e dei Fondatori Promotori. Le delibere, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute senza diritto di voto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato.

Le riunioni del Collegio dei Fondatori possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, con le modalità del precedente art. 15.

Articolo 17 - Presidente della Fondazione - Vice Presidente

Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega. In via generale, intrattiene rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;
- convoca e presiede le riunioni del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 18 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti. Ciascuno ha diritto ad un voto.

L'Assemblea provvede a:

- nominare due membri del Consiglio di Amministrazione;
- nominare due membri del Comitato Scientifico, quando istituito;

- nominare un membro dell'Organo di Controllo qualora sia collegiale;
- esprimere pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Partecipanti senza obblighi di forma. L'Assemblea può svolgersi anche a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art. 15. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, con le modalità del precedente art. 15.

Articolo 19 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea e dal Collegio dei Fondatori secondo quanto previsto dal presente Statuto, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.

La nomina del Comitato Scientifico è facoltativa.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da un soggetto dal medesimo delegato. È ammessa la costituzione in forma totalitaria.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, con le modalità del precedente art. 15.

Articolo 20 - Comitati di Configurazione

I Comitati di Configurazione sono istituiti per ciascuna Configurazione, in presenza di più Configurazioni.

Ciascun Comitato di Configurazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di costituzione del relativo Comitato, nominati:

- Due membri dai Partecipanti che abbiano un punto di connessione nella Configurazione di riferimento. In questo caso, si applica quanto previsto all'art. 18, comma 5 del presente statuto, rapportandolo alla totalità dei soggetti aventi diritto di voto per la nomina;
- I restanti membri dal Collegio dei Fondatori tra i Fondatori o Fondatori Promotori o Partecipanti che abbiano punti di connessione all'interno della Configurazione e la decisione è presa a maggioranza.

I componenti dei Comitati di Configurazione restano in carica cinque anni dalla loro nomina, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.

I Comitati di Configurazione rilasciano:

- pareri non vincolanti al Collegio dei Fondatori sugli indirizzi generali della Fondazione e sulle linee di indirizzo per la destinazione della Quota Eccedentaria;
- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito al Regolamento di Configurazione e in merito alla destinazione del fondo sociale della Configurazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Collegio dei Fondatori;
- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione sulla delega della funzione di referente per la Configurazione di riferimento.

I Comitati di Configurazione rilasciano inoltre pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Fondatori.

Articolo 21 - Organo di Controllo e Revisore Legale

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale ed è nominato:

- . qualora sia monocratico dal Collegio dei Fondatori;
- . qualora invece sia un collegio: 2 membri dal Collegio dei Fondatori e il restante membro dell'Assemblea dei Partecipanti.

La scelta in ordine alla composizione monocratica o collegiale dell'Organo di Controllo spetta al Collegio dei Fondatori,

che decide a maggioranza per teste.

E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, qualora obbligatorio o ritenuto necessario dal Collegio dei Fondatori, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che persegano finalità analoghe a quelle della Fondazione o comunque a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti reali costituiti a favore della Fondazione si estinguono.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare (se del caso) nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quin-

to esercizio successivo alla loro nomina.

firmato: Rottola Raffaella Cecilia Antonia

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)